

Procedimento civile - capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 19/04/1983

Legittimazione - ad processum - passiva - scomparsa di una delle parti - effetti sulla sua legittimazione passiva o sulla capacità processuale - irrilevanza.*

Scomparsa della persona - assenza, curatore dello scomparso - effetti - in genere.*

133171 427556*

133173 427556*

Nel nostro ordinamento la semplice scomparsa, definita dall'art. 48 cod. civ. come l'allontanarsi della persona dall'ultimo domicilio e dall'ultima residenza senza che vi faccia ritorno o dia proprie notizie, consente di nominare un curatore che rappresenti lo scomparso in giudizio ovvero in determinati negozi od operazioni e di impartire altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio, ma, a differenza di quanto si verifica in conseguenza della dichiarazione di assenza o di morte presunta, non incide sulla capacità o sugli status del soggetto, e neppure sulla generalità dei rapporti che a lui fanno capo, unitariamente considerati; essa, pertanto, non produce, di per sé, conseguenze sulla legittimazione passiva del soggetto ovvero sulla sua capacità processuale, con la conseguenza che, anche quando sia stato nominato un curatore allo scomparso, se tale nomina non sia stata formalmente comunicata a colui che agisce, legittimamente la domanda viene proposta nei confronti dello scomparso, essendo Onere del curatore rendere noto il potere di rappresentanza e costituirsi al suo posto.*

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 19/04/1983